



**Ai Sindacati Autonomi Bancari
F.A.B.I.**

Loro Sedi

PROTOCOLLO: **1543 MB/ls**

ROMA, LI **12 settembre 2012**

Oggetto: Presentazione iniziativa in tema di sicurezza sul lavoro per le Sedi territoriali della FABI (Dlgs. 81/2008) – Roma, 4 ottobre 2012

La FABI ha una struttura territoriale federale costituita da **sedi periferiche** all'interno delle quali lavorano dipendenti e operano volontari.

A questo proposito conviene ricordare che, in base **all'art. 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008** il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991 n. 266, è equiparato ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al decreto stesso, ad un "lavoratore" a sua volta definito con lo stesso articolo "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari".

Quindi, come si può osservare, quello che conta in materia di sicurezza, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, è la prestazione di lavoro e che la stessa si svolga per conto di una organizzazione a capo della quale vi sia un datore di lavoro e che è da individuare nel responsabile legale dell'associazione, ovvero, **nel caso dei SAB, dalla Segreteria Provinciale ovvero dal Segretario Provinciale Coordinatore**, a mente delle disposizioni statutarie e/o regolamentari dell'Organizzazione.

Da quanto sopra detto, quindi, e da quanto emerge dalla lettura del comma 4 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 81/2008 secondo il quale il Testo Unico "**si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati**" discende che la FABI, con riferimento alle sedi territoriali, e alle Società di Servizi organizzate con propria struttura, **è tenuta ad assolvere a tutti quegli adempimenti che fanno capo ad un qualsiasi datore di lavoro che occupa dei lavoratori alle proprie dipendenze e quindi alla effettuazione della valutazione dei rischi, alla informazione e formazione dei lavoratori equiparati, alla nomina di addetti al primo soccorso ed antincendio, ed a tutto quanto previsto dalle norme.**

Il D.Lgs. 81/2008 impone a tutti gli operatori economici di redigere o aggiornare il documento per la valutazione dei rischi per la sicurezza. **A far data dal 1 Luglio 2012 le autocertificazioni non saranno più valide** e il datore di lavoro dovrà elaborare un Documento di Valutazione dei Rischi

(DVR) anche se l'Azienda occupa meno di 10 dipendenti. La nuova normativa prevede, pertanto, l'attivazione di tutta una serie di procedure e l'adempimento di specifici obblighi in capo al Datore di lavoro.

Va sottolineato che il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà essere redatto anche presso le strutture territoriali della FABI, per evitare le sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa ed anche e soprattutto per dare applicazione a quanto previsto dalle norme in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

La valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento deve essere fatta dal datore di lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il medico competente (solo nei casi previsti dall'art. 41). La valutazione e la stesura del documento rientra tra gli obblighi che il datore di lavoro non può delegare (art.17, comma 1, lettera a).

Come scrivevamo sopra nel caso della FABI, la figura del Datore di Lavoro è identificabile pro tempore con i Direttivi Provinciali, e nello specifico con chi, all'interno del Direttivo, sia formalmente delegato alla specifica funzione (di norma il Segretario Coordinatore).

Inoltre, data la tipologia di basso rischio e lo scarso numero di dipendenti e volontari, il Datore di Lavoro può svolgere la mansione di R.S.P.P. direttamente.

I Consigli Direttivi Provinciali, veri e propri consigli di amministrazione, possono individuare tra i componenti del Direttivo una persona che sia formalmente delegata alla gestione dei rapporti di lavoro con i dipendenti, ferme restando le responsabilità di tutto il Direttivo.

Ricordiamo, inoltre, che il non adeguamento del DVR corrisponde, ai fini sanzionatori, ad una mancata valutazione dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro.

E' fatto obbligo per coloro che ricoprono funzioni di datore di lavoro, RSPP e/o che saranno nominati nelle funzioni previste dal D.Lgs. 81/2008, di dover frequentare, per le ore stabilite, corsi di formazione specifici e certificati, e corsi di aggiornamento.

Ferma restando la possibilità di ciascun SAB di rivolgersi a professionisti esterni, la Segreteria Nazionale, con l'ausilio del Dipartimento Salute e Sicurezza e in collaborazione con il Dipartimento Formazione, ha previsto un **Centro Assistenza Sicurezza FABI (CASF)**, strutturato come Servizio di consulenza e formazione per dare sostegno alle necessità operative delle strutture territoriali.

In particolare il CASF provvederà:

- Alla organizzazione di corsi di formazione certificati per tutte le tipologie di soggetti previste dal Decreto Legislativo 81/2008. I Corsi saranno interamente organizzati, gestiti e certificati in ambito federale, con la creazione di un vero e proprio **Polo Formativo FABI per la Sicurezza**.
- Alla creazione di un **Portale per la Formazione on line**, in collaborazione con Mega Italia Media, per consentire la fruizione di corsi certificati on line dove per ragioni geografiche sia difficile o troppo costoso raggiungere le sedi ove si terranno i corsi in aula.
- Alla specifica consulenza operativa volta a facilitare la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi, degli eventuali DUVRI e la programmazione di tutti gli interventi necessari all'adeguamento dei locali ed alla corretta applicazione delle norme di legge, costituendo anche un punto di back up riferito a tutta la documentazione necessaria.

- Alla elaborazione di modalità standard di rilevazione dei rischi stress lavoro correlati: valutazione ormai obbligatoria.
- Alla eventuale consulenza presso la Sede nei casi di necessità.

Nella giornata di giovedì 4 Ottobre, avrà luogo un incontro a Roma, presso la Sede della Federazione (ovvero in altra sede da scegliersi, nei pressi della stessa Federazione, in ragione del numero di partecipanti), con inizio alle ore 10.00, **destinato ai Responsabili dei SAB** o loro incaricati, per illustrare la materia esposta in questa nota e presentare il Portale.

L'ordine del giorno è il seguente:

Ore 10.00 – Segreteria Nazionale F.A.B.I. – Apertura lavori

Ore 10.15 – Matteo Meroni, Amministratore Delegato di Mega Italia media – Presentazione del Portale per formazione alla Sicurezza della FABI

Ore 10.30 – Loris Brizio, Coordinatore del Dipartimento Salute e Sicurezza – Presentazione del piano di Formazione Nazionale alla Sicurezza FABI

Ore 11.30 – Antonio Cossu - Illustrazione dell'iter operativo del Progetto nell'ambito della BLU 2995 Srl

Ore 12.00 – Dibattito

Nel corso dell'incontro sarà distribuito il calendario dei corsi previsti per il 2012 ed illustrate le modalità operative di interazione con il Centro Assistenza Sicurezza FABI.

Dati i tempi ristretti invitiamo coloro che intendono partecipare a dare conferma entro il prossimo 21 settembre 2012 all'indirizzo mail l.spini@fabi.it.

Cordiali saluti.

La Segreteria Nazionale

The image shows several handwritten signatures in black ink. The signatures are arranged in two columns. The top row contains three signatures, the middle row contains three, and the bottom row contains two. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized script.